Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

Corte Costituzionale – Sindacato di legittimità costituzionale – Giudizio incidentale – Questione di legittimità costituzionale – Decreti – DPR 14 luglio 1960 n. 1032 – Incostituzionalità parziale dell'articolo unico pronunciata con sentenza n. 129 del 1963 - Effetti

Cassazione Penale

SEZ. 1 SENT. 08595 DEL 21/12/72 PRES. DEL GIUDICE W REL. D'ONOFRIO

La sentenza 4 luglio 1963 n. 129, della corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del DPR 14 luglio 1960 n.1032 per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 24 luglio 1959 per gli operai dell'industria edilizia, circoscrive la dichiarazione di incostituzionalità alla parte in cui dette norme disciplinano l'istituzione delle Casse edili con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni sindacali che le deliberano, mentre lascia sostanzialmente immutato l'obbligo dell'accantonamento delle percentuali previste dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in questione. Ciò in quanto tale obbligo, oltre a non risultare normativamente connesso alla sussistenza delle Casse edili cui si riferiscono contributi del tutto particolari e diversi quali quello paritetico per il funzionamento delle stesse e quello per le scuole professionali di categoria – dalle percentuali sulle retribuzioni dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, costituisce pure l'unico modo di accertare se il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto codeste retribuzioni che non possano essere determinate con un calcolo astratto e generico ovvero conglobate nel trattamento complessivo della paga ma debbono essere invece compilate separatamente dal salario mediante un calcolo esatto e specifico di tutte le festività in rapporto all'orario settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore.